

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, NIEDDU, TANI,
GIAGU DEMARTINI e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1991

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende affrontare la questione dei «chiropratici».

Il termine «chiropratica» è, come noto, di origine greca. Non è esplicitato nei vocabolari di lingua italiana (cfr., ad esempio, il Dizionario enciclopedico italiano dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani). Lo si rinviene tecnicamente in vocabolari specifici della lingua inglese; valga la definizione che si trova nel *Dorland's, Illustrate Medical Dictionary*.

L'articolo 1 del presente disegno di legge definisce la chiropratica una disciplina scientifica e un'arte curativa.

Che la chiropratica sia una disciplina scientifica, è ormai, oggettivamente, accer-

tato: cioè il carattere di scientificità della predetta disciplina non viene e non può essere messo in dubbio.

La locuzione «arte curativa» indica più propriamente la tecnica della chiropratica che nella sua applicazione è «arte»; quanto all'aggettivo «curativa», questo è di per sé esplicativo della funzione dell'arte che è volta alla cura del corpo umano vivente e come tale afferisce al principio di cui all'articolo 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività».

È interesse della collettività il riconoscimento legale della disciplina scientifica della chiropratica in quanto inerisce al

principio generale di tutela della salute dell'individuo come soggetto-persona umana al di là dell'essere *civis*.

L'articolo 1, inoltre, specifica che la chiropratica si occupa in particolare, della patogenesi, della diagnosi, della cura, della terapeutica, della profilassi di «disturbi funzionali»; nonché delle sindromi del dolore e degli effetti neuropsicologici relativi a disordini statici e dinamici del «sistema locomotorio» umano.

Per «disturbi funzionali» si può intendere qualsiasi funzione corporea anormale che non ha come origine una patologia locale di tipo infettivo, neoplastico, collasso funzionale tale da richiedere la somministrazione di sostanze esogene (i così detti farmaci), ma la cui causa può essere trovata nella biomeccanica del sistema neuromuscolo-scheletrico.

Per «sistema locomotorio» si intende il sistema muscolo-scheletrico con la sua nutrizione, comandato e controllato dal sistema nervoso.

L'articolo 2 tende ad inserire la chiropratica, come scienza, tra le varie discipline d'insegnamento universitario. Saranno poi i singoli statuti delle università, nella loro autonomia, a prevedere, inizialmente, un corso di laurea e quindi una specifica facoltà di chiropratica.

Tale facoltà rilascia il diploma universitario di dottore in chiropratica.

L'accesso alla costituenda facoltà di chiropratica è comune, secondo la normativa vigente, alle altre facoltà universitarie.

La durata del corso di studi è identica a quella del dottorato in medicina e chirurgia. Il biennio propedeutico è bene che sia comune tanto con le esistenti facoltà di medicina e chirurgia quanto con la istituita facoltà di chiropratica.

Naturalmente il biennio in quanto propedeutico costituisce la base e il presupposto acchè gli studenti dell'una e dell'altra facoltà possano poi accedere al quadriennio superiore.

La possibilità della fungibilità del biennio è naturalmente ancorata al fatto che le materie d'insegnamento ovvero le materie scientifiche di base della costituenda facoltà

siano in tutto e per tutto identiche al programma delle esistenti facoltà di medicina e chirurgia.

Ne consegue che occorre precisare quali sono le materie fondamentali e complementari del successivo quadriennio di studi dello studente universitario in chiropratica, ossia quelle propriamente finalizzate alla specificità della disciplina.

Si prospetta quindi un corso di studi completo, compreso anche il primo biennio così come generalmente svolto nella facoltà di medicina e chirurgia, con l'aggiunta delle materie specifiche dal terzo al sesto anno.

L'articolo 3 riflette la disciplina vigente per quanto concerne l'esercizio della professione in generale, che, come è noto, nel nostro ordinamento, è sottoposto ad un esame di Stato.

L'esame si differenzia a seconda del tipo di professione: quello per l'esercizio della professione di dottore in chiropratica va programmato in termini identici a quello del dottore in medicina e chirurgia. Naturalmente le commissioni di esame dovranno essere composte da dottori in chiropratica o docenti della materia.

La disposizione dell'articolo 4 tende alla protezione del «nome» in quanto indicativo della professione, onde evitare l'abuso del titolo di «chiropratico».

Il dottore in chiropratica è un libero professionista (le tradizionali professioni liberali) che, in quanto tale, dovrà attenersi a tutti quei canoni di comportamento propri del libero professionista.

Lo *status* di libero professionista comporta, come è noto, tutta una serie di doveri, obblighi, oneri, diritti, facoltà.

Il comma 2 dell'articolo 5 lascia la possibilità al libero professionista di inserirsi (mediante rapporto giuridico *ad hoc* specificato) in una struttura pubblica (ad esempio quella dell'unità sanitaria locale, qual è sinora), oppure di convenzionarsi con dette strutture, ma anche di convenzionarsi con cliniche private, istituti di ricerca scientifica (ad esempio l'Istituto per la ricerca applicata).

Il riferimento dell'articolo 6 al corpo umano vivente sta ad escludere ogni tipo di intervento su persona umana deceduta (esempio: autopsia).

La metodologia d'intervento del chiropratico viene riferita al WFC, l'organizzazione mondiale che tutela gli interessi della professione chiropratica e salvaguarda la professione dei chiropratici.

Dal 1988, la WFC ha rapporti di collaborazione con la *World Health Organization* (WHO), l'Organizzazione mondiale della sanità di cui l'Italia fa parte, con sede in Ginevra, ed è sempre presente alle ultime quattro riunioni dell'assemblea generale della WHO.

Attualmente la WFC è in attesa della conclusione del previsto procedimento di ricognizione dello *status* di cosiddetto *non government organization* al fine di diventare membro della stessa WHO come *non government organization*.

L'articolo 7 si pone come norma transitoria e prevede qual è il titolo di dottore in chiropratica suscettibile di essere preso in considerazione.

In particolare pone, come condizione generale per l'esercizio della professione di chiropratico, il prescritto esame di Stato; alternativamente, che detto esame sia stato superato in uno Stato in cui è riconosciuta la professione di chiropratico (dottore in chiropratica) ed esiste il relativo esame di Stato.

L'articolo 7 prevede, infine, come ultima alternativa, propriamente una sanatoria, contemplando la possibilità di un accertamento sostitutivo dell'esame di Stato.

Ovviamente è un aspetto delicato da proceduralizzare nel regolamento di esecuzione.

La disposizione dell'articolo 8 rinvia al concerto dei Ministri ivi indicati e ritenuti istituzionalmente competenti all'emanazione del regolamento di esecuzione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DEFINIZIONE DELLA CHIROPRACTICA
E SUO INSEGNAMENTO

Art. 1.

1. La chiropratica è una disciplina scientifica olistica e un'arte curativa nell'ambito del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione. Essa concerne la patogenesi, la diagnosi, la cura, la terapeutica nonché la profilassi di disturbi funzionali; si occupa, altresì, delle sindromi del dolore e degli effetti neurofisiologici relativi a disordini statici e dinamici del sistema locomotorio umano.

Art. 2.

1. La scienza della chiropratica forma oggetto di insegnamento nelle università italiane; l'accesso al relativo corso di laurea è disciplinato dalla normativa vigente in materia di studi di livello universitario.

2. La durata del corso di studi non può essere inferiore a sei anni, ivi compreso un biennio propedeutico comune con la facoltà di medicina e chirurgia.

3. Le materie di insegnamento fondamentali e complementari sono indicate nella tabella allegata, e vengono impartite secondo i metodi individuati dalle singole facoltà.

Art. 3.

1. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in chiropratica. Il diploma è riconosciuto dall'ordinamento statale a tutti gli effetti di legge ed abilita

all'esercizio della libera professione sanitaria primaria di chiropratica su tutto il territorio nazionale, previo superamento di apposito esame di Stato, ai sensi degli articoli 173 e 174 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La tabella *L* annessa al predetto testo unico è conseguentemente modificata.

Art. 4.

1. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di dottore in chiropratica e viceversa.

TITOLO II

MANSIONI E COMPITI DEL CHIROPRACTICO

Art. 5.

1. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, secondo la normativa vigente.

2. Il dottore in chiropratica può anche essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

Art. 6.

1. Il dottore in chiropratica abilitato esamina, analizza e diagnostica il corpo umano vivente e le sue patologie adoperando metodi già riconosciuti e scientificamente accettati dal *World Federation of Chiropractic* (WFC). In particolare aggiusta, manipola, tratta il corpo umano con metodologie manuali, meccaniche, energetiche e nutrizionali. Sono comunque espressamente proibite sia la prescrizione di farmaci, sia la effettuazione di ogni operazione chirurgica.

NORME TRANSITORIE

Art. 7.

1. Coloro che sono in possesso di diploma di laurea in chiropratica, rilasciato da istituti o *colleges* di chiropratica accreditati o riconosciuti dal *World Federation of Chiropratic* di cui all'articolo 6, per poter esercitare la professione debbono superare l'esame di Stato, salvo che non siano già in possesso di abilitazione riconosciuta dai Paesi in cui hanno conseguito il titolo di studio o non abbiano già svolto l'attività di chiropratico ininterrottamente per un periodo di tre anni con regolare permesso di soggiorno in Italia.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, emana il relativo regolamento di esecuzione.

TABELLA
(articolo 2)

PROGRAMMA DI CHIROPRACTICA

1° anno

- 1) chimica e propedeutica;
- 2) fisica;
- 3) statistica e matematica;
- 4) biologia;
- 5) genetica;
- 6) istologia ed embriologia.

2° anno

- 1) anatomia;
- 2) biochimica;
- 3) fisiologia I.

3° anno

- 1) fisiologia II;
- 2) ematologia con laboratorio (analisi: sangue, siero, urina);
- 3) patologia generale;
- 4) neuroanatomia;
- 5) storia, principi, filosofia di chiropratica I;
- 6) diagnosi fisico;
- 7) tecnica chiropratica I.

4° anno

- 1) anatomia e biomeccanica della spina dorsale;
- 2) tecnica chiropratica II;
- 3) radiodiagnostica e interpretazione dell'immagine I (normale);
- 4) tossicologia (semestrale);
- 5) diagnosi chiropratica (*motion palpation*), neurologia applicata, miologia applicata (*muscle testing*);
- 6) neurofisiologia.

5° anno

- 1) tecnica chiropratica III;
- 2) radiologia II (patologia);
- 3) clinica neurologica;
- 4) clinica psichiatrica (semestrale);
- 5) dissezione umana (semestrale);

- 6) clinica chiropratica;
- 7) filosofia chiropratica II.

6° anno

- 1) biomeccanica funzionale (*gait mechanism, TMJ complex, foot biomechanics, pelvic biomechanics*);
- 2) nutrizione e dietetica;
- 3) clinica chiropratica II;
- 4) medicina legale;
- 5) igiene;
- 6) terapia fisica e riabilitazione.

CORSI COMPLEMENTARI DI
CHIROPRACTICA

3° anno

- 1) microbiologia;
- 2) citopatologia;
- 3) endocrinologia (obbligatoria);
- 4) scienza dell'alimentazione.

4° anno

- 1) radiologia *positioning, physics, technique*;
- 2) malattie dell'apparato cardiovascolare;
- 3) dermatologia;
- 4) clinica delle malattie infettive;
- 5) *pettibon technique*;
- 6) *Cox technique*.

5° anno

- 1) *emergency care* (obbligatorio);
- 2) AK I;
- 3) pediatria;
- 4) ostetricia e ginecologia;
- 5) agopuntura I.

6° anno

- 1) clinica ortopedica (obbligatorio);
- 2) alimentazione terapeutica;
- 3) AK II;
- 4) agopuntura II.